

IMPOSTE E TASSE

La Cassazione ha chiuso la vicenda sul commercialista che esercitava attività di sindaco

Irap per i piccoli professionisti

Se si affidano ad altri colleghi per completare gli incarichi

DI DEBORA ALBERICI*

Colpo di scena della Cassazione sull'Irap dei piccoli professionisti. È tenuto al versamento dell'imposta, anche per le attività svolte come sindaco o amministratore, il commercialista che affida a colleghi degli incarichi retribuiti come supporto alla sua attività. Lo ha sancito la Suprema corte di cassazione che, con l'ordinanza numero 15559 depositata il 13 giugno 2018, ha respinto il ricorso di un dottore commercialista. All'uomo, l'ufficio aveva contestato dei compensi molto elevati e delle parcelle salate erogate ai colleghi per essere supportato nelle sue attività. Quindi era scattato il recupero a tassazione in relazione agli interi importi senza alcuna detrazione per i compensi percepiti come sindaco o amministratore.

Il procedimento adottato dalle Entrate, a dispetto di molte sentenze di legittimità di segno opposto, è stato ritenuto corretto dal Supremo collegio. Sul punto la sesta sezione - t ha infatti ricordato che con ri-

ferimento ai proventi dell'attività professionale svolta da un lavoratore autonomo (o un professionista), il presupposto impositivo Irap (autonoma organizzazione) sussiste quando il contribuente:

a) sia sotto qualsiasi forma il responsabile dell'organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che ecceda la soglia di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive.

Pertanto, continua la Cassazione, pur essendo ai fini del presupposto impositivo Irap irrilevante l'ammontare dei compensi percepiti dal contribuente, va evidenziato che la Ctr ha correttamente valorizzato, al fine di individuare il presupposto costitutivo dell'Irap, tanto l'esistenza di plurimi e

non occasionali rapporti del professionista con altri esercenti, la medesima attività del predetto ai quali venivano affidati incarichi attinenti alla stessa attività professionale svolta, quanto la pluralità di studi professionali.

Per Piazza Cavour, questi elementi integrano il presupposto impositivo del tributo in parola, se solo si consideri che il professionista utilizzi in forma stabile - come ha accertato la Ctr - altri professionisti per lo svolgimento di lavori per proprio conto, conclamando, quindi, la presenza dell'elemento organizzativo. Ora la Cassazione ha definitivamente chiuso il sipario sulla vicenda rendendo definitivo il verdetto reso dalla Ctr di Roma. Le spese di giudizio sono state invece compensate dagli Ermellini.

*cassazione.net

© Riproduzione riservata



I testi delle sentenze sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

